

5

Thomas Hobbes
Diritto di natura
e legge naturale

T. Hobbes,
Leviatano, trad.
e note di G. Micheli,
Firenze, La Nuova
Italia, 1976,
capp. XIV-XV,
pp. 124-128; 138-139

Nel capitolo XIV del *Leviatano*, partendo dalla definizione della differenza tra «diritto di natura» e «legge naturale», Hobbes spiega quali sono le motivazioni razionali che spingono gli uomini a uscire dallo stato di natura per costituire, tramite un contratto, la società politica. In questo capitolo egli enuncia, in particolare, le prime due leggi di natura,

mentre nel capitolo successivo, il XV, presenta le altre diciotto, che sono ottenute per deduzione dalle prime due. Proponiamo i passaggi decisivi del cap. XIV e l'inizio del capitolo XV, dove Hobbes definisce la terza fondamentale legge naturale, che istituisce la giustizia tra gli uomini, cioè la tutela della proprietà privata.

Il diritto di natura
consiste nel poter
agire come si ritiene
per la propria
conservazione

Il DIRITTO DI NATURA, che gli scrittori comunemente chiamano *jus naturale*, è la libertà che ogni uomo ha di usare il suo potere, come egli vuole, per la preservazione della propria natura, vale a dire, della propria vita, e per conseguenza, di fare qualunque cosa nel suo giudizio e nella sua ragione egli concepirà essere il mezzo più atto a ciò.

La definizione
di libertà

Per LIBERTÀ, si intende, secondo il significato proprio della parola, l'assenza di impedimenti esterni, i quali impedimenti possono spesso togliere parte del potere di un uomo di fare ciò che vorrebbe, ma non possono ostacolarlo nell'usare il potere che gli è rimasto, secondo ciò che il suo giudizio e la sua ragione gli detteranno.

La ragione
proibisce di agire
contro la propria
conservazione

Una LEGGE DI NATURA (*lex naturalis*) è un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione, che vieta ad un uomo di fare ciò che è lesivo della sua vita o che gli toglie i mezzi per preservarla, e di omettere ciò con cui egli pensa possa essere meglio preservata.

La fondamentale
differenza
tra diritto e legge

Benché, infatti, coloro che parlano di questo soggetto usino confondere *jus* e *lex*, *diritto* e *legge*, pure debbono essere distinti, perché il DIRITTO consiste nella libertà di fare o di astenersi dal fare, mentre la LEGGE determina e vincola a una delle due cose; cosicché la legge e il diritto differiscono come l'obbligo e la libertà che sono incompatibili in una sola e medesima materia.

Nello stato
di natura ciascuno
ha diritto a tutto

E per il fatto che la condizione dell'uomo (come è stato dichiarato nel capitolo precedente) è una condizione di guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo, e, in questo caso, ognuno è governato dalla propria ragione e non c'è niente di cui egli può far uso che non possa essergli di aiuto nel preservare la sua vita contro i suoi nemici, ne segue che in una tale condizione ogni uomo ha diritto ad ogni cosa, anche al corpo di un altro uomo. Perciò, finché dura questo diritto naturale di ogni uomo ad ogni cosa, non ci può essere sicurezza per alcuno (per quanto forte o saggio egli sia) di vivere per tutto il tempo che la natura ordinariamente concede agli uomini di vivere.

Ma nessuno
è sicuro di poter
morire di morte
naturale

Per conseguenza è un precetto o regola generale della ragione, che *ogni uomo debba sforzarsi alla pace, per quanto abbia speranza di ottenerla, e quando non possa ottenerla, cerchi e usi tutti gli aiuti e i vantaggi della guerra*. La prima parte di questa regola contiene la prima e fondamentale legge di natura, che è *cercare la pace e conseguirla*. La seconda, la somma del diritto di natura, che è *difendersi con tutti i mezzi possibili*.

La prima legge di natura: cercare la pace e farsi la guerra soltanto se è impossibile raggiungerla

Da questa fondamentale legge di natura che comanda agli uomini di sforzarsi alla pace, deriva questa seconda legge, *che un uomo, sia disposto, quando anche altri lo sono, per quanto egli penserà necessario per la propria pace e difesa, a deporre questo diritto a tutte le cose; e che si accontenti di avere tanta libertà contro gli altri uomini, quanta egli ne concederebbe ad altri uomini contro di lui*. Infatti, finché ogni uomo ritiene questo diritto di fare ciò che gli piace, tutti gli uomini sono nella condizione di guerra.

La seconda legge: rinunciare al diritto naturale su tutto in cambio della pace

Ma se gli altri uomini non deporranno il loro diritto, come lui, allora non c'è ragione che uno solo si spogli del suo; ciò sarebbe infatti un esporsi alla preda (cosa a cui nessun uomo è vincolato) piuttosto che un disporsi alla pace. Questa è la legge del Vangelo: *tutto ciò che tu richiedi che gli altri ti facciano, fallo a loro*¹; e la legge di tutti gli uomini: *quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris*².

Nessuno è tenuto a privarsi del proprio diritto, se non lo fanno anche gli altri

Deporre un suo diritto a qualcosa, vale, per un uomo, *spogliarsi della libertà* di ostacolare un altro nel beneficio del suo diritto alla stessa cosa. Infatti colui che rinuncia al suo diritto o lo trasferisce non dà ad un altro uomo un diritto che prima non aveva, perché non c'è nulla a cui ogni uomo non abbia diritto per natura, ma solo si toglie di mezzo, affinché quello possa godere del suo diritto originario senza ostacoli da parte sua, né senza ostacoli da parte di altri. Cosicché l'effetto che ridonda ad un uomo dall'abbandono del diritto di un altro uomo, è solo una altrettanta diminuzione di impedimenti all'uso del proprio diritto originario. [...]

Che cosa significa abbandonare un diritto

Ogni volta che un uomo trasferisce il suo diritto, o vi rinuncia, lo fa, o in considerazione del fatto che qualche diritto gli viene reciprocamente trasferito, o per qualche altro bene che egli spera di riceverne. Infatti, è un atto volontario, e l'oggetto degli atti volontari di ogni uomo è qualche *bene per se stesso*. [...] Il mutuo trasferimento del diritto è ciò che gli uomini chiamano **CONTRATTO**. [...]

Il trasferimento reciproco di un diritto si chiama contratto

Da quella legge di natura, per la quale siamo obbligati a trasferire ad altri quei diritti che, se vengono trattenuti, ostacolano la pace del genere umano, ne segue una terza, questa, *che gli uomini adempiano i patti fatti da loro*: senza di essa i patti sono vani e solo vuote parole, e rimanendo il diritto di tutti gli uomini a tutte le cose, si è sempre nella *condizione di guerra*.

La terza legge di natura: rispettare i patti

È in questa legge di natura che consiste la fonte e l'origine della **GIUSTIZIA**. Infatti, dove in precedenza non v'è stato alcun patto, non è stato trasferito alcun diritto ed ogni uomo ha diritto ad ogni cosa; di conseguenza nessuna azione può essere ingiusta. Ma quando un patto è fatto, allora infrangerlo è *ingiusto* e la definizione dell'**INGIUSTIZIA** non è altro che *il non adempimento del patto*. E tutto ciò che non è ingiusto è *giusto*.

L'ingiustizia si definisce come mancato rispetto dei patti

1. Matteo, 7.12.

2. «Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te». La

citazione è tratta dalla biografia di Alessandro Severo scritta da Elio Lampridio e con-

tenuta nella *Storia Augusta* (cap. 51).

Perché possano esistere il giusto e l'ingiusto deve esistere un potere coercitivo che garantisca il rispetto dei patti

Questo potere coercitivo, che fa esistere la giustizia e la proprietà, nasce con l'istituzione dello stato

Ma per il fatto che i patti di fiducia reciproca, ove ci sia il timore che una delle parti non li adempia (come è stato detto nel precedente capitolo), non sono validi, benché l'origine della giustizia sia il fare dei patti, pure effettivamente non vi può essere alcuna ingiustizia, finché non sia tolta la causa di tale timore; e ciò non si può fare finché gli uomini sono nella naturale condizione di guerra. Perciò, prima che i nomi di giusto e ingiusto possano aver luogo, ci deve essere qualche potere coercitivo per costringere ugualmente gli uomini all'adempimento dei loro patti, per mezzo del terrore di una qualche punizione più grande del beneficio che si aspettano dall'infrangerli e per rendere sicura quella proprietà che gli uomini acquisiscono per contratto reciproco in ricompensa del diritto universale che abbandonano; e tale potere non c'è prima dell'erezione di uno stato. Ciò si deve desumere anche dalla definizione della giustizia che ordinariamente viene data nelle Scuole: *la giustizia è la costante volontà di dare ad ognuno il suo*. Perciò dove non c'è alcuna *cosa propria*, cioè dove non c'è proprietà, non c'è ingiustizia, e dove non viene eretto un potere coercitivo, cioè, dove non c'è stato, non c'è proprietà, dato che tutti gli uomini hanno diritto a tutte le cose: quindi dove non c'è stato, non c'è niente di ingiusto. Cosicché la natura della giustizia consiste nel mantenimento dei patti validi, ma la validità dei patti non ha inizio se non con la costituzione di un potere civile sufficiente a costringere gli uomini a mantenerli; è allora che ha inizio anche la proprietà.

■ GUIDA ALLA LETTURA

- 1) Definisci il concetto di diritto di natura.
- 2) Definisci il concetto di libertà.
- 3) Definisci il concetto di legge di natura.

■ GUIDA ALLA COMPrensIONE

- 1) Hobbes è il primo filosofo dell'età moderna a distinguere chiaramente tra diritto di natura e legge di natura. Spiega chiaramente in che cosa consiste, secondo lui, questa differenza.
- 2) Riporta, anche attraverso una parafrasi, le due prime leggi di natura definite da Hobbes e spiegate il significato.
- 3) Spiega in che senso la terza legge di natura è la fonte della giustizia, anche se, per esistere veramente, essa ha bisogno di un potere coercitivo superiore.